Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ic/5293/2021
Roma, 23 dicembre 2021

AL Sig. Marco Pagliarini
c/o Avv. Daniele Barbieri
Tramite pec: barbieri.daniele@pec.buffetti.it
Tramite pec: asdnuotoecanottaggiocivitavecchia@pec.it

E

Alla Procura Federale
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, per conoscenza

CR Lazio
Avv. Simone Feoli

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Sig. Marco Pagliarini (tess. FIN 37649)– Procedimento 21/FIN/2021;Motivazioni Decisione n. 10/2021 del 20/12/2021.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto depositato in data 22.12.2021.

"Il giorno 22.12.2021, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 25.11.2021 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima, il dirigente MARCO PAGLIARINI per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva (con l'aggravante di cui all'art. 25 comma 3 lett. J) del Regolamento Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di comportamento Sportivo, art. 6 Statuto FIN, art. 12 e 17 del Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto Coni, in relazione alla pubblicazione e diffusione tramite quotidiani on line di affermazioni lesive dell'immagine e della professionalità del tesserato Avv. Simone Feoli;

HERBALIFE NUTRITION
UnipolSai ASSICURAZIONI
arena

- all'udienza di convocazione del 20.12.2021 il soggetto deferito compariva personalmente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Barbieri riportandosi alla memoria precedentemente depositata e ribadendo che le sue esternazioni si limitavano ad una ricostruzione oggettiva della condotta del Feoli e che non avevano alcuna intenzione di offendere la sua immagine e professionalità;

- il Feoli provvedeva ad intervenire nel corso del procedimento depositando memoria difensiva che il Tribunale decide di stralciare in quanto acquisita oltre il termine perentorio previsto dalla normativa di riferimento

RITENUTO CHE

- il tesserato deferito non ha smentito né ritrattato le dichiarazioni postate sui quotidiani on line, giustificando le stesse necessarie in risposta a precedenti esternazioni del tesserato avv. Feoli e dunque meritevoli di essere diffuse e portate all'attenzione dei lettori nell'interesse della società;

-il tesserato deferito si è limitato solamente a ribadire che le frasi considerate lesive, sembravano tali perché estrapolate da un più complesso discorso di cui si sostanziava l'intera intervista e che non era sua intenzione ledere l'immagine e la professionalità del tesserato a cui erano rivolte;

- considerata la volontà confermatoria del deferito riguardo al mero contenuto delle frasi contestate è indubbio che le espressioni usate dal tesserato abbiano avuto un carattere offensivo e violativo dei più elementari principi di rispetto e correttezza che devono caratterizzare i rapporti tra tesserati FIN;

- le espressioni usate dall'incolpato ("Feoli? Mi sembra che pensi soprattutto ai suoi interessi, di sport poco o nulla.....membro del consiglio direttivo che nel passato ha brillato per il totale assenteismo..... l'unica presenza costante dell'avvocato ha riguardato innumerevoli comunicazioni a mezzo mail indirizzate all'associazione e tramite la stampa di richieste personali fatte in proprio o per i suoi assistiti..... ") integrano un illecito sportivo e non può certo costituirne una esimente, o giustificazione di sorta, un'eventuale estrapolazione da un discorso più generale, non essendo peraltro intervenuta alcuna rettifica o richiesta di scusa per l'eventuale malinteso;

- pertanto, va sanzionato il comportamento tenuto dal deferito per quanto dichiarato e diffuso a mezzo stampa sui quotidiani on line;

- ai fini della determinazione della sanzione l'aggravante contestata deve ritenersi equivalente alle circostanze attenuanti generiche;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale – I sezione, delibera di comminare al deferito Marco Pagliarini (tess. FIN 37649) la sospensione da ogni attività federale per 10 (dieci) giorni per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva e degli artt. 1,2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, art. 13 bis Statuto CONI. Riservati i motivi nei termini di Regolamento, giusti i motivi sopra esposti."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza